

Gestione attività di Censimento, Ispezione Ordinaria visiva primaria e determinazione Classi di Attenzione
(livelli 0, 1 e 2 Linee Guida ponti),
relative a ponti e manufatti di attraversamento collocati lungo le strade comunali
di titolarità e competenza gestionale dei comuni aderenti alla Convenzione con la Provincia di Monza e della Brianza
SCHEMA CONVENZIONE



PROVINCIA
MONZA BRIANZA

Settore Patrimonio
Servizio Ponti e Trasporti Eccezionali

Servizio: GESTIONE ATTIVITÀ DI CENSIMENTO, ISPEZIONE ORDINARIA VISIVA PRIMARIA E DETERMINAZIONE CLASSI DI ATTENZIONE (LIVELLI 0, 1 E 2 LINEE GUIDA PONTI), RELATIVE A PONTI E MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO COLLOCATI LUNGO LE STRADE COMUNALI DI TITOLARITÀ E COMPETENZA GESTIONALE DEI COMUNI ADERENTI ALLA CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

SCHEMA CONVENZIONE

TRA

il sig. _____, nato a _____ il ___/___/___ e domiciliato, per la relativa carica, in Monza, via Grigna 13, nella sua qualità di _____ della Provincia di Monza e della Brianza (CF: _____), il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della stessa in esecuzione a quanto previsto nella deliberazione n. __ del ___/___/___ (di seguito "Provincia MB")

E

il sig. _____, nato a _____ il ___/___/___ e domiciliato, per la relativa carica, in _____, via _____, nella sua qualità di _____ (CF: _____), il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, in esecuzione di quanto previsto nella deliberazione di CF: _____ n. __ del ___/___/___ (di seguito, nell'accezione generica, "Ente aderente");

PREMESSO CHE

l'art. 15 l. 07/08/1990, n. 241, nel testo modificato dall'art. 6 comma 2 d.l. 18/10/2012, n. 179 e, successivamente, modificato dall'art. 6 comma 5 d.l. 23/12/2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla l. 21/02/2014, n. 9 concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", prevede per le amministrazioni pubbliche la possibilità di concludere fra loro accordi, volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO CHE

- Provincia MB ha avviato un percorso di Censimento, raccolta dati, Ispezione Ordinaria visiva primaria, determinazione Classi di Attenzione, Ispezione Straordinaria con Prove di carico Statiche e attività diagnostiche varie dei ponti e manufatti di propria titolarità collocati lungo la rete stradale provinciale gestita ed ha altresì in corso l'implementazione di un organico sistema di monitoraggio e controllo periodico di dette opere d'arte, da ritenersi di rilevanza strategica sia per la mobilità del traffico sia per la sicurezza degli utenti stradali;
- tale esperienza vuole essere messa a disposizione di soggetti che gestiscono ponti e manufatti di attraversamento ma che non dispongono delle necessarie strutture tecnico-amministrative e per tale scopo è stata predisposta una convenzione-tipo, nella quale vengono definite le modalità e le obbligazioni che regolano la erogazione del servizio proposto;

- in particolare, gli Enti aderenti, salvo specifiche circostanze rette da convenzioni già in essere con altri enti e/o società, sono titolari di ponti e manufatti di attraversamento collocati lungo la rete infrastrutturale in gestione ai medesimi, sicché, nell'ambito delle proprie funzioni normativamente attribuite, sono anch'essi obbligati all'assolvimento delle operazioni di sorveglianza, manutenzione e risanamento, ai sensi della circ. M.LL.PP. 25/02/1991, n. 34233, art. 9, nonché del d.m. 17/01/2018 "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni" (con particolare riferimento ai capitoli 5 e 9) e delle recenti Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti, allegate al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 54/2022, espresso dall'assemblea generale in data 10/06/2022.
- tali compiti sono spesso difficilmente esercitabili in maniera esaustiva dai soggetti cui spetterebbero, giacché trattasi di operazioni altamente specialistiche che richiedono la presenza di tecnici qualificati oltre che risorse economiche adeguate, ben difficilmente detenute dai predetti soggetti;
- le attività di cui sopra, se effettuate unitariamente, sistematicamente e diffusamente estese ad un sufficiente numero di manufatti, apporterebbero non solo economie di scala sotto il profilo delle risorse strumentali e finanziarie necessarie, ma anche unitarietà nella gestione della tematica, con conseguenti significativi elementi positivi, per un efficace ed efficiente mantenimento in esercizio dei manufatti interessati;
- Provincia MB, nell'ottica di supportare gli Enti aderenti prioritariamente inclusi entro i propri confini territoriali, nell'espletamento di operazioni altamente specialistiche di controllo, tutela e mantenimento del patrimonio viabilistico, con specifica accezione alle opere d'arte costituite da ponti e manufatti di attraversamento, è disponibile allo svolgimento, per conto degli Enti aderenti alla presente Convenzione, delle attività di Censimento, Ispezione Ordinaria visiva primaria e determinazione Classi di Attenzione (livelli 0, 1 e 2 Linee Guida ponti) delle opere d'arte localizzate entro i confini territoriali dei medesimi, alle condizioni indicate nella presente convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

art. 1. PREMESSA

Tutto quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

art. 2. FINALITÀ

La presente Convenzione è finalizzata a consentire l'attuazione delle attività di sorveglianza ed, in genere, di tutte le operazioni volte al controllo di ponti e manufatti disposti lungo le reti infrastrutturali di titolarità di ogni singolo Ente aderente alla presente Convenzione, allo scopo di ottemperare anzitutto a quanto disposto dalla normativa vigente (con particolare riferimento alle Linee Guida ponti) e, conseguentemente, è volta a tratteggiare lo scenario dello stato conservativo del patrimonio strutturale esistente sul territorio, programmarne le diverse tipologie di attività ispettive periodiche, manutentive e di risanamento e definire eventuali limitazioni alla circolazione, con particolare riguardo al passaggio di mezzi pesanti e Trasporti Eccezionali.

art. 3. IMPEGNI

Le parti sottoscriventi la presente Convenzione, ciascuna nel proprio ruolo, si impegnano nell'attuazione delle finalità meglio dettagliate al precedente art. 2, secondo gli impegni e le pattuizioni rispettive stabilite nel presente atto.

art. 4. CONTENUTO DELLA CONVENZIONE

4.1. Attività di competenza dell'Ente aderente

- 4.1.1. L'Ente aderente alla presente Convenzione riconosce a Provincia MB il ruolo di soggetto attuatore, dunque autorizzato ad operare sui manufatti di titolarità ubicati lungo la rete infrastrutturale di competenza, esclusivamente per l'esecuzione delle attività di Censimento, Ispezione Ordinaria visiva primaria e determinazione Classi di Attenzione, oggetto del presente atto.

4.1.2. A fronte dello svolgimento delle preliminari funzioni di Censimento, Ispezione Ordinaria viva primaria e determinazione Classi di Attenzione, l'Ente aderente riconosce a Provincia MB una somma predefinita da determinarsi in funzione del numero, della tipologia, delle caratteristiche e dell'accessibilità dei ponti e manufatti di titolarità disposti lungo la relativa rete infrastrutturale di competenza, in quota parte rispetto al complesso dei costi sostenuti da Provincia MB per le attività da essa svolte verso tutti gli Enti aderenti. Nello specifico, i costi sostenuti da Provincia MB possono essere riferibili alle seguenti voci:

1. costo complessivo di appalto del servizio di Censimento, Ispezione Ordinaria viva primaria e determinazione Classi di Attenzione di cui ai livelli 0, 1 e 2 delle Linee Guida ponti, con fornitura applicativo informatico gestionale (vedere colonne "a" e "b" dell'allegata tabella riepilogativa);
2. costi diretti del personale interno a Provincia MB impiegato nelle attività relative al servizio in argomento, desumibile, in linea di massima, dal costo orario e dal tempo impiegato.

Il costo complessivo di appalto del servizio, di cui al punto 1, è direttamente quantificabile in relazione alle spese effettivamente sostenute per l'attuazione del contratto di appalto stesso, ripartito in funzione del numero di ponti di ciascun Ente aderente e salvo conguaglio a fine servizio.

La somma riferita ai costi vivi, di cui al punto 2, stimata per un totale di EUR 62.000,00/anno, è ripartita in una percentuale fissa pari all' 8% calcolata sul costo complessivo di appalto del servizio dovuto da ciascun comune aderente e, dovrà essere versata a conclusione delle attività di cui alla convenzione sottoscritta.

4.1.3. L'Ente aderente si impegna a corrispondere a Provincia MB la rispettiva somma, determinata in ragione dei parametri esplicitati al precedente punto, preliminarmente all'avvio delle attività oggetto del presente atto e, comunque, entro 60 giorni dalla data di avvenuta comunicazione dell'entità della stessa, restando inteso che fino all'incameramento della somma stabilita il servizio non potrà essere erogato.

4.1.4. L'Ente aderente si impegna altresì a fornire a Provincia MB tutte le informazioni in proprio possesso circa il numero, l'ubicazione e le caratteristiche salienti dei ponti e manufatti disposti lungo la rete infrastrutturale di competenza, nonché tutta l'eventuale documentazione tecnica ed amministrativa concernente gli stessi e consistente, a titolo esemplificativo, in elaborati progettuali, elaborati as-built, esiti di approfondimenti tecnici già eseguiti in passato, elaborati relativi a rinforzi strutturali e/o ripristini tecnologici condotti nel corso del tempo, così da agevolare Provincia MB nell'espletamento del proprio servizio.

4.1.5. Rimane inteso che la formale adesione dell'Ente aderente alla presente Convenzione comporta la mera attivazione della collaborazione tra quest'ultimo e Provincia MB, secondo le rispettive obbligazioni e prestazioni articolate nel presente atto, senza tuttavia attuare variazione o trasferimento alcuno della titolarità, nonché delle specifiche competenze in termini di gestione dei ponti e manufatti da doversi sottoporre al servizio in oggetto. Pertanto, anche ad avvenuto avvio delle attività componenti il servizio in argomento, resta in capo all'Ente aderente la piena responsabilità della conservazione ed integrità delle proprie opere d'arte, ovvero, l'onere di provvedere a sorveglianza, manutenzioni e/o interventi, persino urgenti, nonché all'emissione di misure limitative e/o interdittive che lo stesso Ente aderente dovesse ritenere necessarie, anche in esito ad eventuali "informative urgenti" trasmesse da Provincia MB durante il corso delle indagini ad essa commissionate. Resta altresì inteso che qualora gli esiti, anche parziali, del servizio dovessero rappresentare l'esigenza di dover attuare ulteriori approfondimenti, anche programmabili, l'Ente aderente può decidere di effettuarli in piena autonomia, oppure di chiedere a Provincia MB che sia quest'ultima ad eseguirli, proseguendo il percorso di collaborazione anche su tali attività. In tale ultimo caso Provincia MB si riserverà se accettare o meno anche in relazione al corretto svolgimento delle proprie funzioni/attività istituzionali.

4.2. Attività di competenza di Provincia MB

4.2.1. Provincia MB, ad avvenuta sottoscrizione della presente Convenzione, sulla base della documentazione saliente relativa ai ponti e manufatti oggetto del servizio, fornita dall'Ente aderente,

procede alla quantificazione della somma da porre a carico dell'Ente medesimo e a comunicarla all'Ente aderente entro il più breve tempo possibile.

- 4.2.2. Provincia MB all'avvenuto versamento della quota da parte dell'Ente aderente in funzione del quadro complessivo inerente ai ponti oggetto del servizio, nonché delle effettive risorse da destinare alle attività complessive già in atto, avvia le operazioni oggetto della presente Convenzione, direttamente e/o tramite affidamento di apposito appalto di servizi, gestito da Provincia MB stessa, in qualità di Responsabile del Procedimento.
- 4.2.3. Provincia MB, a seguito di specifica richiesta avanzata dall'Ente aderente e valutate le particolari circostanze di specie, può anche accollarsi, sempre dietro corresponsione di un'ulteriore quota parte, l'onere degli eventuali successivi approfondimenti tecnici, finalizzati all'emissione di certificato di collaudo statico/idoneità statica al transito. Anche in tale ipotesi, mentre permane in capo all'Ente aderente ogni responsabilità in rapporto alla titolarità e alla competenza gestionale delle opere d'arte, Provincia MB è da intendersi esclusivamente responsabile delle sole attività esercitate, tramite ricorso ad operatori economici di mercato, sulle medesime, oltre che dei relativi esiti.

art. 5. VALIDITÀ, DURATA E RECESSO

La presente Convenzione produce effetti ed obbliga le parti all'attuazione dei reciproci impegni immediatamente dalla data di sottoscrizione della stessa ed ha una durata indicativa pari a 2 anni dall'effettivo avvio del servizio e, comunque, estesa oltre ai due anni per il tempo necessario al completamento del medesimo servizio, oltre che prorogabile per l'eventuale svolgimento degli ulteriori approfondimenti tecnici vari, individuati dalle attività preliminari, qualora l'Ente aderente ne ravvisi la necessità.

L'Ente aderente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dagli impegni di cui alla presente Convenzione, tramite comunicazione anticipata formalizzata in tal senso a Provincia MB, allegando l'atto con il quale l'Ente aderente ha deciso di recedere dalla Convenzione stessa.

Ad ogni modo, qualora siano in corso attività dirette e/o indirette da parte di Provincia MB, riguardanti ponti e manufatti collocati sulla rete infrastrutturale dell'Ente recedente, l'effettivo recesso potrà essere eseguito solamente al termine di dette operazioni e previa liquidazione delle eventuali somme dovute a Provincia MB.

art. 6. NORME FINALI

La presente Convenzione è di tipo aperto, sicché alla stessa possono altresì aderire, anche successivamente, ulteriori Enti che manifestino interesse per l'espletamento del servizio di che trattasi.

Art.7. Spese della Convenzione

7.1. La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 Tabella allegato B) d.P.R. 26/10/1972, n. 642, fatto comunque salvo quanto previsto dal richiamato atto nell'ipotesi in cui l'Ente aderente sia soggetto privato.

7.2 Tale atto può essere registrato in caso d'uso a cura e spese del richiedente, ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata d.P.R. 26/04/1986, n. 131.

Per la PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Il _____ della Provincia di Monza e della Brianza

Per _____

Il _____ dell'Ente aderente _____

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e del d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e rispettive norme collegate.

Allegato

- Tabella riepilogativa ponti/manufatti/costi indicativi, salvo conguaglio